

225.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazioni a Commissioni)	5228	Ministro dell'Interno (Trasmissione di documento)	5234
Consiglio regionale del Piemonte (Trasmissione di documento)	5234	Missioni vevoli nella seduta del 27 luglio 1993	5225
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	5234	Nomine ministeriali (Comunicazione)	5234
Disegni di legge (Annunzio)	5225	Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608-B:	
Disegno di legge di conversione n. 2930:		(Articolo 1)	5205
(Articolo unico)	5221	(Emendamenti)	5206
(Articoli del decreto-legge)	5221	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione speciale)	5227
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni (Annunzio)	5233	Proposta di legge di iniziativa popolare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5226
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a procedere a perquisizioni e di autorizzazione all'arresto (Annunzio)	5230	Proposte di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5228
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione ad adottare misure cautelari personali (Annunzio)	5233	Proposte di legge:	
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni (Annunzio)	5234	(Adesione di deputati)	5225
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	5229	(Annunzio)	5225
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere (Annunzio)	5233	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5226
		Risoluzioni, Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5235
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5235

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: TASSI; OCCHETTO ED ALTRI; MAMMÌ; FORLANI ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; POTÌ; TATARELLA; SAVINO; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; ZANONE; MATTARELLA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; SAVINO; LANDI; NANIA; SAVINO; SEGNI ED ALTRI: NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608-B)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra le liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 »;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico »;

d) all'articolo 3, le parole: « ai singoli Collegi » sono sostituite dalle seguenti: « alle singole circoscrizioni »;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1; nel caso di più contrassegni il collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali maggioritari in cui è suddivisa la circoscrizione. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore alla metà dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento

alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato »;

f) i commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 75 sono soppressi;

g) l'articolo 115 è abrogato.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

« 4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in subcircostrizioni uninominali di numero pari ai seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima ».

Conseguentemente, sostituire le parole: lista o liste con le seguenti: gruppo o gruppi ovunque ricorrano.

* 1. 1. Zanone.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

« 4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in subcircostrizioni uninominali di numero pari ai seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima ».

Conseguentemente, sostituire le parole: lista o liste con le seguenti: gruppo o gruppi ovunque ricorrano.

* 1. 2. Delfino.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome, il nome ed il contrassegno di ciascun candidato;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista da lui votata.

1. 3. Tassi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: su apposita scheda fino alla fine del numero con le seguenti: su apposita scheda recante il cognome, il nome e il contrassegno di ciascun candidato.

1. 4. Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: accompagnati da uno o più contrassegni fino alla fine del numero.

* 1. 5. Zanone.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: accompagnati da uno o più contrassegni fino alla fine del numero.

* 1. 6. Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: accompagnati da uno o più contrassegni fino alla fine del numero.

* 1. 7. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire le parole: da uno o più contrassegni con le seguenti: da un contrassegno.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del numero.

1. 7. (Formulazione corretta).

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: ; nel caso di più contrassegni il collegamento fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Nel caso di collegamenti con più liste questi debbono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione.

1. 68. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del numero con le seguenti: sono possibili candidature nei collegi uninominali senza collegamenti purché raccolgano le firme necessarie.

1. 8. Borgoglio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: i contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 3.

1. 9. Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: i contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 5.

1. 10. Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: i contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 8.

1. 11. Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: i contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 10.

1. 12. Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: i contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 20.

1. 13. Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: nel caso di più contrassegni, ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 8.

1. 14. Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: nel caso di più contrassegni, ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 15.

1. 15. Bonino, CiccioMessere.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1993

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: nel caso di più contrassegni fino alla fine del periodo con le seguenti: nel caso di più contrassegni, ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 25.

1. 16.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero, con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei collegi delle diverse circoscrizioni assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore ai limiti previsti dalla tabella H allegata al presente testo unico.

Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
1) Piemonte 1	7
2) Piemonte 2	7
3) Lombardia 1	12
4) Lombardia 2	12
5) Lombardia 3	5
6) Trentino-Alto Adige	3
7) Veneto 1	9
8) Veneto 2	6
9) Friuli-Venezia Giulia	4
10) Liguria	6
11) Emilia-Romagna	13
12) Toscana	12
13) Umbria	3
14) Marche	5
15) Lazio 1	12
16) Lazio 2	5
17) Abruzzi	4
18) Molise	2
19) Campania 1	10

Segue: TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
20) Campania 2	9
21) Puglia	13
22) Basilicata	2
23) Calabria	7
24) Sicilia 1	8
25) Sicilia 2	8
26) Sardegna	6

1. 17.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: nel caso di più contrassegni, ciascun contrassegno non può essere collegato nei collegi delle diverse circoscrizioni assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore ai limiti previsti dalla tabella H allegata al presente testo unico.

Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
1) Piemonte 1	11
2) Piemonte 2	10
3) Lombardia 1	18
4) Lombardia 2	18
5) Lombardia 3	7
6) Trentino-Alto Adige	5
7) Veneto 1	13
8) Veneto 2	9
9) Friuli-Venezia Giulia	6
10) Liguria	8
11) Emilia-Romagna	19
12) Toscana	17

Segue: TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
13) Umbria	4
14) Marche	7
15) Lazio 1	18
16) Lazio 2	7
17) Abruzzi	6
18) Molise	2
19) Campania 1	15
20) Campania 2	13
21) Puglia	20
22) Basilicata	3
23) Calabria	10
24) Sicilia 1	12
25) Sicilia 2	13
26) Sardegna	8

1. 18.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei collegi delle diverse circoscrizioni assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore ai limiti previsti dalla tabella H allegata al presente testo unico.

Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
1) Piemonte 1	15
2) Piemonte 2	14
3) Lombardia 1	26
4) Lombardia 2	26
5) Lombardia 3	9
6) Trentino-Alto Adige	6
7) Veneto 1	17

Segue: TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
8) Veneto 2	12
9) Friuli-Venezia Giulia	8
10) Liguria	11
11) Emilia-Romagna	26
12) Toscana	23
13) Umbria	5
14) Marche	9
15) Lazio 1	23
16) Lazio 2	9
17) Abruzzi	8
18) Molise	3
19) Campania 1	20
20) Campania 2	17
21) Puglia	26
22) Basilicata	4
23) Calabria	13
24) Sicilia 1	15
25) Sicilia 2	16
26) Sardegna	11

1. 19.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei collegi delle diverse circoscrizioni assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore ai limiti previsti dalla tabella H allegata al presente testo unico.

Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
1) Piemonte 1	22
2) Piemonte 2	21
3) Lombardia 1	37

Segue: TABELLA H

Circoscrizione	N. massimo di contrassegni collegati
4) Lombardia 2	37
5) Lombardia 3	14
6) Trentino-Alto Adige	9
7) Veneto 1	26
8) Veneto 2	18
9) Friuli-Venezia Giulia	12
10) Liguria	17
11) Emilia-Romagna	40
12) Toscana	35
13) Umbria	8
14) Marche	14
15) Lazio 1	37
16) Lazio 2	14
17) Abruzzi	12
18) Molise	3
19) Campania 1	30
20) Campania 2	26
21) Puglia	40
22) Basilicata	6
23) Calabria	20
24) Sicilia 1	24
25) Sicilia 2	26
26) Sardegna	16

1. 20.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 50.

1. 29.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme

ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 100.

1. 30.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 164.

1. 31.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno nove decimi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 5.

1. 21.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno nove decimi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 20.

1. 22.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrasse-

gno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno quattro quinti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 8.

1. 23.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno quattro quinti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 25.

1. 24.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno tre quarti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 10.

1. 25.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno tre quarti delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 30.

1. 26.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno due terzi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 15.

1. 27.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: il collegamento fino alla fine del numero con le seguenti: ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale assieme ad un numero di contrassegni, presenti ciascuno in almeno due terzi delle circoscrizioni, complessivamente superiore a 40.

1. 28.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale.

1. 32.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno nove decimi delle circoscrizioni.

1. 33.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni pre-

senti in almeno quattro quinti delle circoscrizioni.

1. 34.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno tre quarti delle circoscrizioni.

1. 35.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), primo periodo, sostituire le parole: suddivisa la circoscrizione con le seguenti: suddiviso il territorio nazionale per quanto riguarda i contrassegni presenti in almeno due terzi delle circoscrizioni.

1. 36.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 3.

1. 37.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 5.

1. 38.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 8.

1. 39.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 10.

1. 40.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 15.

1. 41.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a 20.

1. 42.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 5.

1. 43.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 10.

1. 44.

Bonino, CiccioMessere.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1993

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad un numero di contrassegni complessivamente superiore a 20.

1. 45.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun contrassegno non può essere collegato nei diversi collegi della circoscrizione medesima assieme ad

un numero di contrassegni complessivamente superiore a 30.

1. 46.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: La tabella A di cui al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificata dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

1. 47.

Bonino, CiccioMessere.

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
COGNOME E NOME mm 30	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
COGNOME E NOME mm 20	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
COGNOME E NOME mm 15	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
COGNOME E NOME mm 10	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Le prime tre, da sinistra, vengono usate per la stampa dei cognomi, dei nomi e dei contrassegni dei candidati, per un numero complessivo di 12. Quando i candidati da indicare sono da 13 a 15, gli spazi sono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5, quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6, quando sono più di 18 viene utilizzata la quarta parte della scheda, nel caso siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventualmente parti successive sufficienti per la stampa dei cognomi, dei nomi e dei contrassegni di tutti i candidati ammessi.

I candidati sono posti secondo l'ordine di sorteggio.

Il diametro dei contrassegni è di mm 30 nel caso di un unico contrassegno, di mm 20 nel caso di due contrassegni, di mm 15 nel caso di tre contrassegni, di mm 10 nel caso di quattro o più contrassegni.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda così piegata deve essere piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte viantopra con le indicazioni di rito.

(Segue emendamento 1. 47.

Bonino, CiccioMessere).

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d/n = 3\sqrt{n}$ dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero.

1. 48.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d = 5/n$ dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero.

1. 49.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d = 4/n$ dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero.

1. 50.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero, il diametro dei contrassegni dei candidati varia in funzione del numero dei contrassegni, secondo la seguente formula, espressa in centimetri: $d = 3/n$ dove d è il diametro ed n il numero dei contrassegni del candidato che ne ha il maggior numero.

1. 51.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri cinque nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni.

1. 52.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri quattro nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni.

1. 53.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il cerchio che racchiude il contrassegno o i contrassegni di ciascun candidato deve avere lo stesso diametro.

1. 54.

Bonino, CiccioMessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diametro del contrassegno è di centimetri cinque nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni.

1. 56.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri quattro nel caso di contrassegno unico e di centimetri due ciascuno nel caso di più contrassegni.

1. 57.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diametro del contrassegno del candidato è di centimetri tre nel caso di contrassegno unico e di centimetri 1,5 ciascuno nel caso di più contrassegni.

1. 58.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di più contrassegni la loro area complessiva deve essere pari a quella del contrassegno unico.

1. 55.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) un voto per la scelta del gruppo di candidati ai fini dell'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno del gruppo, il cognome e il nome del candidato della subcirco-scrizione, nonché, con rilievo minore, i cognomi e i nomi degli altri candidati del gruppo, in ordine alfabetico.

1. 59.

Zanone.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, dall'esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista da lui votata.

1. 60.

Delfino.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista da lui votata.

1. 61.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente: L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati del gruppo.

1. 62.

Ferri.

Al comma 1, lettera e) capoverso 2, numero 2), sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: I candidati sono i medesimi dei collegi uninominali, qualora la lista sia presente nei collegi della stessa circoscrizione. Qualora la lista non abbia un numero di candidati pari al numero dei collegi uninominali presenti nella circoscrizione, la medesima lista potrà essere completata da candidati e candidate in ordine alternato sino al raggiungimento del numero di seggi uninominali della circoscrizione. I candidati non direttamente eletti nel collegio uninominale saranno eletti secondo la miglior cifra individuale ottenuta nei collegi uninominali ed esaurita l'assegnazione dei seggi proporzionali ai candidati dei collegi uninominali, verranno dichiarati eletti gli altri candidati secondo l'ordine progressivo di presentazione.

1. 63.

Berni.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati alla lista da lui votata.

1. 64.

Borgoglio, Cresco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un terzo.

* 1. 69.

La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sopprimere il terzo periodo.

* 1. 65.

Bonino, Ciccimessere.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sopprimere il terzo periodo.

* 1. 67.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 2, sostituire le parole: va modificata la previsione con le seguenti: va confermata la previsione.

* 1. 66.

Bonino, Ciccimessere.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1280. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 1° GIUGNO 1993, N. 167, RECANTE PARTECIPAZIONE
DELL'ITALIA ALL'EMBARGO SUL DANUBIO NEI CONFRONTI DEI PAESI
DELLA EX JUGOSLAVIA (APPROVATO DAL SENATO) (2930)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI SONO RIFERITI EMENDAMENTI

Articolo 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1993.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993.

Articolo 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle

acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza UEO.

6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza UEO.

7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e ser-

vizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 7.892 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 27 luglio 1993.**

Artioli, Azzolini, Caccia, Carlo Casini, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Grilli, Matulli, Pisicchio, Sacconi, Spini, Trabacchini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Azzolini, Caccia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Coloni, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Grilli, Matulli, Savino e Trabacchini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BUONTEMPO: « Istituzione delle comunità agricole » (2968).

In data 26 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANGHINONI ed altri: « Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (2971);

BERSELLI: « Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ripopolamento e riequilibrio faunistico-venatorio » (2973);

POLI BORTONE ed altri: « Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 set-

tembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti reddituali soggettivi per l'integrazione del trattamento minimo pensionistico » (2974).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 26 luglio 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria » (2969).

dal ministro dei trasporti:

« Norme sulla disciplina del trasporto pubblico locale » (2972).

Saranno stampati e distribuiti.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge **BONATO:** « Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (2494) (*annunziata nella seduta del 2 aprile 1993*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Alda Grassi, Mazzetto, Anghinoni, Michielon, Maroni, Arrighini, Neri, Maurizio Balocchi, Latronico, Polli,

Magnabosco, Magistrone, Gianmarco Mancini, Brambilla, Bertotti, Frontini, Provera, Leoni Orsenigo, Aimone Prina, Terzi, Matteja, Ongaro, Calderoli, Flego.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

PARLATO: « Nuove norme per l'esame di concorso per la professione di procuratore legale » (2830) (*Parere della I e della XI Commissione*);

BUONTEMPO: « Nuove norme sulla prostituzione » (2843) (*Parere della I, della III e della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

ANEDDA: Modifica all'articolo 102 del codice di procedura penale, concernente il sostituto del difensore » (2886) (*Parere della I Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

CAMPATELLI ed altri: « Norme sulla compensazione di crediti vantati da imprese nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e delle società partecipate » (2746) (*Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione*);

GASPARRI ed altri: « Norme per la cessione dei crediti vantati verso le società ex EFIM in pagamento di debiti previdenziali e fiscali » (2890) (*Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

TASSI: « Divieto di sottoporre a imposizione fiscale gli immobili adibiti ad abitazione del proprietario » (2911) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

LECCESE: « Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario » (2323) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

BONATO: « Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (2494) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

TEALDI: « Istituzione di un sovracantonamento a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di invasi artificiali » (2797) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

POLIZIO ed altri: « Norme per la determinazione del prezzo per lo smaltimento dei rifiuti » (2848) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

BERSELLI: « Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico » (2903) (*Parere della II e della VII Commissione*);

CRESCO ed altri: « Istituzione degli albi provinciali delle scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale » (2804) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla XI Commissione (Cultura):

GHEZZI ed altri: « Regolarizzazione della posizione assicurativa per i periodi di lavoro prestati dai dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e delle associazioni di tutela e rappresentanza della co-

operazione, antecedentemente all'8 luglio 1974 » (2854) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali » (2873) (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

VITI ed altri: « Nuove norme in materia di trasferimenti del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica » (2894) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

BOTTINI ed altri: « Riduzione del canone di abbonamento radiotelevisivo e delle tariffe telefoniche in favore dei cittadini sordomuti » (2849) (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Concessione di una riduzione della tariffa relativa ai viaggi sui mezzi ferroviari in favore dei cittadini sordomuti » (2850) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Concessione di un contributo a carico dello Stato per l'acquisto di sveglie con segnalatore luminoso in favore dei cittadini sordomuti » (2853) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

FELISSARI ed altri: « Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione » (1030) (*Parere della I, della V, della VIII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

BRUNI ed altri: « Disposizioni in materia di cooperative agricole » (2868) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

CAVERI: « Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste » (2923) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

BRUNI ed altri: « Disposizioni relative alle gestioni di ammasso condotte dai consorzi agrari » (2941) (*Parere della V Commissione*);

S. 408-867-1028-1261-1088. — Senatori **BORRONI ed altri; COPPI, COVIELLO ed altri; GIBERTONI e OTTAVIANI e DISEGNO DI LEGGE:** « Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali » (*approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (2967) (*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono rimesse alla competenza primaria della stessa XIII Commissione permanente (Agricoltura) le proposte di legge **PATUELLI:** « Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (863), con il parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie; **FERRI ed altri:** « Riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1876), con il parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della VIII Commissione, **TASSI:** « Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di agricoltura e foreste » (2736), con il parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione, attualmente assegnate alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, e vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato;

alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO, BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI;

PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri e MASTRANTUONO ed altri: « Modifica dell'articolo 68 della Costituzione » (già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato, modificata, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato, modificata, in prima deliberazione, dalla Camera, approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055/F).

Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende economiche e giudiziarie che vedono coinvolti i maggiori gruppi imprenditoriali e i partiti politici italiani » (doc. XXII, n. 49) (*Parere della II, della V, della X e della XI Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui criteri e le modalità adottati per la determinazione dei prezzi di vendita dei farmaci e per la definizione del prontuario farmaceutico, nonché sulle connesse responsabilità del Ministero della sanità » (doc. XXII, n. 50) (*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L169 e C189, C190 e C191 del

12, 13, 14 e 15 luglio 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla VIII Commissione (Ambiente):

COM (93) 296 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente l'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 93/42/CEE – Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 93/42/CEE – Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;

COM (93) 290 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

COM (93) 289 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COM (93) 290 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

COM (93) 289 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Angelo CRESCO, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 648 dello stesso codice (ricettazione continuata);

per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 503);

nei confronti del deputato Antonio TESTA, per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 504);

nei confronti del deputato Elisabetta BERTOTTI, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV n. 505);

nei confronti del deputato Mario D'ACQUISTO, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2, 81, primo e secondo comma, 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata e continuata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 506);

nei confronti del deputato Claudio SIGNORILE, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2, 81,

primo comma, 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 507);

nei confronti del deputato Franco ROCCHETTA, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) (doc. IV, n. 508);

nei confronti del deputato Antonio CARIGLIA, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2, 81, 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2, 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 509);

nei confronti del deputato Piero Mario ANGELINI, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV, n. 510);

nei confronti del deputato Antonio IODICE, per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione) (doc. IV, n. 511);

nei confronti del deputato Gastone SAVIO, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319, 319-bis, 321 dello stesso codice (corruzione

per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata e continuata);

per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione continuata);

per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 512);

nei confronti del deputato **Andriano BIASUTTI** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 513);

nei confronti del deputato **Renato ALTISSIMO** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 514);

nei confronti del deputato **Cesare CURSI** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 515);

nei confronti del deputato **Carmelo CONTE** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 416 e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dello stesso codice (associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, continuata e pluriaggravata) e nei confronti del deputato **Paolo DEL MESE** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 416 e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dello stesso codice (associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso,

continuata e pluriaggravata)(doc. IV, n. 520);

nei confronti del deputato **Giancarlo SITRA** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — per il reato di cui agli articoli 56 e 629, primo e secondo comma, del codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (tentata estorsione, aggravata) (doc. IV, n. 521).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a procedere a perquisizioni e di autorizzazione all'arresto.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a procedere a perquisizioni e di autorizzazione all'arresto:

nei confronti del deputato **Francesco DE LORENZO** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), e 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione di norme in materia di repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (doc. IV, n. 522).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni:

nei confronti del deputato Piero Mario ANGELINI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 476 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 516).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, di autorizzazione a richiedere e ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere:

nei confronti del deputato DI GIUSEPPE per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 112, numero 1), 317 e 317-bis dello stesso codice (concussione pluriaggravata) (doc. IV, n. 517);

nei confronti del deputato DI GIUSEPPE per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 317 e 317-bis dello stesso codice (concussione pluriaggravata e continuata) (doc. IV, n. 518);

nei confronti del deputato Francesco BORGIA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 112, numero 1), 317 e 317-bis dello stesso codice (concussione pluriaggravata) (doc. IV, n. 523).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione ad adottare misure cautelari personali.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione ad adottare misure cautelari personali:

nei confronti del deputato PRANDINI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui

agli articoli 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata) (doc. IV, n. 519).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni:

nei confronti del deputato Piero Mario ANGELINI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 476 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 516).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente generale del Ministero degli affari esteri del dirigente superiore dottor Melchiorri Finazzi.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti — ad integrazione della decisione e della relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato relative all'esercizio finanziario 1992 (doc. XIV, n. 2), già annunciate all'Assemblea rispettivamente il 30 giugno e il 7 luglio 1993 — con lettere in data 22 luglio 1993 ha trasmesso le decisioni e le relazioni della Corte dei conti, relative all'esercizio finanziario 1992, sul conto generale del patrimonio dello Stato e sui conti ad esso allegati, sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Trentino-Alto Adige, della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della direzione generale degli Istituti di previdenza.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

In data 15 luglio 1993, il ministro dell'interno ha trasmesso copia della lettera e della documentazione, inviata dal dottor Filippo Carrese, su mandato del professor Giuliano Di Bernardo, Gran Maestro della Gran Loggia regolare d'Italia, al prefetto di Milano in ordine alla costituzione ed ai componenti della Gran Loggia regolare della Lombardia.

Questa documentazione è depositata presso l'Ufficio affari generali della Segreteria Generale nella sala del Protocollo centrale, a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio regionale del Piemonte.

Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 20 luglio 1993, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal Consiglio stesso il 6 luglio 1993, concernente l'uso e la tutela delle acque sotterranee.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente, ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso l'Ufficio affari generali.

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interroga-

zioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-225
Lire 1000